

COMUNE DI VERRAYES

Verbale di deliberazione della Giunta comunale

n. 8 del 24/02/2015

OGGETTO:

Determinazione delle tariffe, aliquote, canoni, proventi di beni e servizi comunali per l'anno 2015

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **ventiquattro** del mese di **febbraio** alle ore **diciassette** e minuti **trenta** nella residenza municipale si è riunita la Giunta comunale sotto la presidenza del Sindaco dott. LAVEVAZ Erik e con l'assistenza del Segretario comunale dott. SORTENNI Gabriella.

Sono intervenuti i signori

COGNOME e NOME	PRESENTE
LAVEVAZ Erik - Sindaco	Sì
LAVEVAZ Ivo - Vice Sindaco	Sì
FOGNIER Elio - Assessore	Sì
LILLAZ Claudio - Assessore	Sì
NAVILLOD Ivo - Assessore	Sì
Totale Presenti:	5
Totale Assenti:	0

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO : Determinazione delle tariffe, aliquote, canoni, proventi di beni e servizi comunali per l'anno 2015

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTA L.R. 19 dicembre 2014 n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Autonoma Valle d'Aosta – Legge finanziaria per gli anni 2015/2017), con cui la Regione ha fissato al 31.03.2015 la data per l'approvazione dei bilanci di previsione per l'anno 2015 da parte degli Enti locali;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2015 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono anche l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'**Imposta municipale propria (IMU)** per l'anno 2015 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all'abitazione principale, tra cui in particolare la previsione del comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta;

l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli, che peraltro non rilevano nei Comuni della Valle d'Aosta, in cui tali tipologie di immobili risultano esenti per legge;

- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, che peraltro non si applica ai Comuni della Valle d'Aosta, tenuti a garantire la restituzione allo Stato a seguito di accantonamento del maggior gettito IMU in base a quanto previsto dall'art. 13, comma 17 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011;

CONSIDERATO che, con riferimento al **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641–666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;
 - b) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO che una delle sostanziali novità normative introdotte dall'art. 1, comma 661 L. 147/2013, come confermato dall'art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, è quella in base alla quale il tributo sui rifiuti non potrà più considerarsi dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, norma che potrà incidere in modo non relativo sul gettito del tributo e di cui appare pertanto necessario tenere conto all'atto della determinazione delle tariffe, per quanto l'effettiva portata di tale disposizione potrà essere misurata soltanto a seguito della presentazione di specifiche denunce da parte delle attività produttive che si avvarranno di tale disposizione;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano finanziario per l'anno 2015 redatto dall'Autorità di SubATO, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2015¹;

CONSIDERATO che, sulla base della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, i margini di intervento per il Comune possono riguardare i seguenti aspetti:

- è possibile prevedere, con riferimento all'utenza domestica, che il **numero di occupanti venga considerato soltanto in relazione alle unità abitative condotte da residenti**, applicando invece una tariffa unitaria basata soltanto sul metro quadrato (progressivamente più elevata in funzione della grandezza dell'immobile) con riferimento alle unità immobiliari condotte da soggetti non residenti, ovvero tenute a disposizione da soggetti residenti e non affittate a soggetti terzi. In questo modo, si evita di introdurre un numero di occupanti presunto in relazione alle unità immobiliari sopra indicate. Allo stesso tempo, la norma permetterebbe di evitare di doversi rapportare con le anagrafi degli altri Comuni, per verificare se il nucleo familiare proprietario dell'immobile a disposizione sia composto da un numero di soggetti superiore a quello presunto dal Comune;
- è possibile creare una specifica **sottocategoria relativa alle pertinenze delle abitazioni private**, per cui sia prevista una tariffa unitaria, evitando così di dovere applicare la sola quota fissa, che non costituisce un corretto parametro di determinazione della tassa;
- è possibile allo stesso modo creare una specifica **sottocategoria relativa ai magazzini delle attività produttive ed alle aree scoperte operative**, per evitare di applicare una tariffa troppo elevata a tali superfici, non sempre espressamente richiamate nelle categorie del D.P.R. 158/1999, nei Comuni con meno di 5.000 abitanti. La tariffa può essere definita in una percentuale di quella applicabile ai locali coperti principali dell'attività, a prescindere dalla specifica individuazione dei coefficienti di riferimento della categoria e potrebbe quindi creare una sottocategoria applicabile trasversalmente a tutte le attività produttive;
- più in generale, la previsione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, nel momento in cui stabilisce che il Comune può determinare le tariffe TARI tenendo conto del principio *chi inquina paga*, in alternativa ai criteri del D.P.R. 158/1999, che non costituiscono quindi più l'unico parametro di determinazione delle tariffe, comporta come conseguenza la possibilità per i Comuni di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dal D.P.R. 158/1999;

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

¹ Passaggio alternativo da introdurre da parte dei Comuni che approvino il Piano Finanziario all'interno della presente delibera.

VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed all'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 23 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, in Valle d'Aosta non si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali disciplinato dall'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e dall'art. 1, comma 666 L. 147/2013;

RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe approvate dal Comune per l'anno 2014 che si ritiene opportuno approvare è il seguente:

1. di determinare per l'anno 2015 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI)²:

Utenze domestiche residenti

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	€ 0,22	€ 24,58
2 componenti	€ 0,26	€ 57,36
3 componenti	€ 0,29	€ 73,75
4 componenti	€ 0,31	€ 90,14
5 componenti	€ 0,33	€ 118,82
6 o più componenti	€ 0,34	€ 139,31

Utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,09	€ 0,27
2. Campeggi, distributori carburanti	€ 0,19	€ 0,56
3. Stabilimenti balneari	€ 0,11	€ 0,32
4. Esposizioni, autosaloni	€ 0,09	€ 0,26
5. Alberghi con ristorante	€ 0,31	€ 0,90
6. Alberghi senza ristorante	€ 0,23	€ 0,67
7. Case di cura e riposo	€ 0,27	€ 0,80
8. Uffici, agenzie, studi professionali	€ 0,29	€ 0,84

² Riportare l'elenco delle tariffe e delle riduzioni anche in caso di conferma delle tariffe 2013, obbligatoriamente da riapprovare a fronte dell'introduzione di un nuovo tributo.

9. Banche ed istituti di credito	€ 0,16	€ 0,46
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 0,25	€ 0,73
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 0,31	€ 0,90
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	€ 0,21	€ 0,60
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 0,26	€ 0,77
14. Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,12	€ 0,36
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,16	€ 0,46
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	€ 1,39	€ 4,07
17. Bar, caffè, pasticceria	€ 1,05	€ 3,06
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 0,51	€ 1,48
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 0,44	€ 1,29
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 1,74	€ 5,09
21. Discoteche, night club	€ 0,30	€ 0,88

Utenze domestiche non residenti:

- € 1,07 di cui € 0,29 quota fissa e € 0,78 quota variabile

RITENUTO opportuno stabilire, in attesa dell'approvazione di tali decreti, le seguenti scadenze di pagamento:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto possessore	16 giugno
	Saldo Possessore	16 dicembre
TARI e TASI occupante³	Acconto I°	16 marzo 2016
	Saldo	16 maggio 2016

VISTA la vigente normativa in materia di tributi;

VISTO il D.Lgs. n. 507/93 e s.m.;

VISTO il D.Lgs. n. 504/92 e s.m.;

VISTO il D.Lgs. n. 1175/1931;

VISTO l'art. 14 del D.Lgs.n. 77/95;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 1997, n. 40;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 4119/2005;

RICHIAMATA altresì la propria deliberazione n. 12 del 06.03.2014 relativa alle tariffe del 2014;

VISTA la lettera della Comunità Montana Monte Cervino, recante all'oggetto "Comunicazione in merito alla tariffa di riferimento per il servizio idrico integrato per l'anno 2015"

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale n. 54 del 12.01.2010 recante: "Approvazione, ai sensi dell'art. 2 della l.r. 19.05.2006, n. 11 dei criteri per la definizione da parte degli enti locali della compartecipazione degli utenti alle spese di fruizione del servizio di asilo nido, che impone agli enti locali di adeguarsi alla nuova modalità tariffaria entro tre anni dall'approvazione della stessa deliberazione di Giunta Regionale.

VISTO il prospetto che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale nel quale sono fissati gli importi e le percentuali delle imposte, tasse, diritti ecc. da applicarsi per l'esercizio 2015

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione è stato espresso il parere favorevole del Segretario Comunale, sotto il profilo della legittimità, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera b), della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46;

³ Si consiglia di prevedere delle scadenze di pagamento nei mesi di maggio, agosto e novembre come richiesto da Confindustria.

Con voti unanimi favorevoli e palesi espressi per alzata di mano

DELIBERA

- di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2015:

Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	7,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	7,6% riservato esclusivamente allo Stato

1. di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2015, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

1. ai sensi dell'art. 1, comma 676 L. 147/2013 ed in attesa del consolidamento delle definitive modalità del tributo e della verifica di eventuali diverse esigenze di bilancio, si dispone l'azzeramento dell'aliquota della TASI per tutti gli immobili⁴.

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	zero
Aliquota per comodati	zero
Aliquota per locati a residenti	zero
Aliquota per unità abitative a disposizione	zero
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	zero
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	zero
Aliquota per le aree edificabili	zero

Tassa sui rifiuti (TARI)

2. di determinare per l'anno 2015 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI)⁵:

Utenze domestiche residenti

⁴ Previsione per chi vuole azzerare la TASI.

⁵ Riportare l'elenco delle tariffe e delle riduzioni anche in caso di conferma delle tariffe 2013, obbligatoriamente da riapprovare a fronte dell'introduzione di un nuovo tributo.

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	€ 0,22	€ 24,58
2 componenti	€ 0,26	€ 57,36
3 componenti	€ 0,29	€ 73,75
4 componenti	€ 0,31	€ 90,14
5 componenti	€ 0,33	€ 118,82
6 o più componenti	€ 0,34	€ 139,31

Utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
22. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,09	€ 0,27
23. Campeggi, distributori carburanti	€ 0,19	€ 0,56
24. Stabilimenti balneari	€ 0,11	€ 0,32
25. Esposizioni, autosaloni	€ 0,09	€ 0,26
26. Alberghi con ristorante	€ 0,31	€ 0,90
27. Alberghi senza ristorante	€ 0,23	€ 0,67
28. Case di cura e riposo	€ 0,27	€ 0,80
29. Uffici, agenzie, studi professionali	€ 0,29	€ 0,84
30. Banche ed istituti di credito	€ 0,16	€ 0,46
31. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 0,25	€ 0,73
32. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 0,31	€ 0,90
33. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	€ 0,21	€ 0,60
34. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 0,26	€ 0,77
35. Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,12	€ 0,36
36. Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,16	€ 0,46
37. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	€ 1,39	€ 4,07
38. Bar, caffè, pasticceria	€ 1,05	€ 3,06

39. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 0,51	€ 1,48
40. Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 0,44	€ 1,29
41. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 1,74	€ 5,09
42. Discoteche, night club	€ 0,30	€ 0,88

Utenze domestiche non residenti:

- € 1,07, di cui € 0,29 quota fissa e € 0,78 quota variabile

3. di stabilire che la tariffa applicabile alle pertinenze delle unità immobiliari ad uso abitativo deve intendersi determinata in un importo complessivo a metro quadrato pari al **100%** della quota fissa attribuita all'utenza domestica di riferimento, come determinata tenendo conto del numero di occupanti della stessa;
4. di stabilire che la tariffa applicabile ai magazzini ed ai depositi delle attività produttive, industriali ed artigianali, e delle attività commerciali deve intendersi determinata in un importo complessivo a metro quadrato pari al **50%** della tariffa complessiva (quota fissa + quota variabile) della categoria in cui rientra l'attività principale, mantenendo il medesimo rapporto di quest'ultima nella distinzione della quota fissa e della quota variabile della tariffa⁶;
5. di stabilire allo stesso modo che la tariffa applicabile alle aree scoperte operative delle attività produttive, industriali ed artigianali, e delle attività commerciali deve intendersi determinata in un importo complessivo a metro quadrato pari al **50%** della parte variabile della categoria in cui rientra l'attività principale;
- 6. Utenze soggette a tariffa giornaliera (ed eventuali campeggi se tassati in base a tariffa per utente)**

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

Sulla base di quanto disposto dall'art. 22 del Regolamento di disciplina del Tributo sui rifiuti, per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può essere determinata in base ai costi preventivati dal gestore del servizio per l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per la pulizia dell'area mercatale, in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata.

- di dare atto che sull'importo della TARI non si applica, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013;
- di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 2 rate:

⁶ Le percentuali sono modificabili da parte del Comune.

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto possessore	16 giugno
	Saldo Possessore	16 dicembre
TARI e TASI occupante⁷	Acconto I°	16 marzo 2016
	Saldo	16 maggio 2016

- di stabilire altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della prima rata;
- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2015 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.
- Di stabilire altresì le tariffe delle altre entrate comunali come sotto indicato:

TARIFE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (al netto dell'I.V.A.)

1) Acquedotto:

◇Uso domestico:

(Appartamento/famiglia – comunità – commercio al minuto – autorimesse ad uso privato)

Fino a 100 mc.	Da 101 a 200 mc.	Da 201 a 300 mc	Oltre 300 mc
Euro 0,42 a mc.	Euro 0,70 a mc	Euro 1,26 a mc.	Euro 1,67 a mc

◇ Uso non domestico:

(Ristorazione – alberghi – pubblici esercizi – campeggi – commercio all'ingrosso)

Fino a 200 mc.	Da 201 a 300 mc.	Oltre 300 mc
Euro 0,56 a mc.	Euro 1,12 a mc.	Euro 1,67 a mc.

(Artigianale – edilizio - industriale)

Fino a 200 mc.	Da 201 a 300 mc.	Oltre 300 mc
Euro 0,84 a mc.	Euro 1,40 a mc.	Euro 2,10 a mc.

⁷ Si consiglia di prevedere delle scadenze di pagamento nei mesi di maggio, agosto e novembre come richiesto da Confindustria.

(Allevamento animali)

Fino a 300 mc.	Oltre 300 mc
Euro 0,42 a mc.	Euro 0,84 a mc

◇ **Quote Fisse:**

Utenze domestiche	Utenze Non Domestiche Diametro di allacciamento da pollici		
	½	¾	1
Euro 8,00	Euro 9,00	Euro 10,00	Euro 11,00

2) Fognatura: Euro 0,1262 (I.V.A. esclusa) al mc. di acqua scaricata

3) Depurazione: Euro 0,579 (I.V.A. esclusa) al mc. di acqua scaricata

TARIFFE DEL CANONE PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI

Pubblicità permanente:

Mezzo pubblicitario non luminoso, per ogni anno:

Da mq. 1 a mq. 5,50	Euro 12,39 a mq.
Da mq. 5,50 a mq. 8,50	Euro 18, 59 a mq.
Oltre i mq. 8,50	Euro 24,79 a mq.

Mezzo pubblicitario luminoso, per ogni anno:

Da mq. 1 a mq. 5,50	Euro 24,79 a mq.
Da mq. 5,50 a mq. 8,50	Euro 37,18 a mq.
Oltre i mq. 8,50	Euro 49,58 a mq.

Con riduzione di 1/3 se installati su beni privati

Pubblicità temporanea:

(Tariffa mensile applicabile per la pubblicita' temporanea massima di 90 giorni)

Mezzo pubblicitario non luminoso, per ogni anno:

Da mq. 1 a mq. 5,50	Euro 1,239 a mq.
Da mq. 5,50 a mq. 8,50	Euro 1,859 a mq.
Oltre i mq. 8,50	Euro 2,479 a mq.

Mezzo pubblicitario luminoso, per ogni anno:

Da mq. 1 a mq. 5,50	Euro 2,479 a mq.
Da mq. 5,50 a mq. 8,50	Euro 3,718 a mq.
Oltre i mq. 8,50	Euro 4,958 a mq.

Con riduzione di 1/3 se installati su beni privati

Pubblicità con veicoli propri:

	Con portata inferiore a 30 q.	Con portata superiore a 30 q.
Automezzi	Euro 49,06 all'anno	Euro 74,37 all'anno
Rimorchi	Euro 49,06 all'anno	Euro 74,37 all'anno
Altri veicoli	Euro 24,79 all'anno	Euro 24,79 all'anno

TARIFFE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

◇ **Occupazioni permanenti:**

Descrizione	Tariffa annua per mq. graduata a seconda dell'importanza dell'area		
	C A T E G O R I E		
	I	II	III
Occupazioni del suolo	20,66	19,11	17,56
Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo	7,23	6,71	6,20
Occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo pubblico	6,20	5,73	5,27
Passi carrabili	10,33	9,55	8,78
Passi carrabili non utilizzabili	2,07	1,91	1,76
Passi carrabili di accesso ad impianti di distribuzione carburanti	6,20	5,73	5,27
Divieto di sosta sull'area antistanti accessi	2,07	1,91	1,76
Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate	6,20	5,73	5,27
Occupazione realizzate da venditori ambulanti, Pubblici esercizi e da produttori agricoli nel mercato settimanale	10,20	9,45	8,65

◇ **Occupazioni temporanee:**

Descrizione	Misure di riferimento tariffa	Tariffa annua per mq. graduata a seconda dell'importanza dell'area		
		C A T E G O R I E		
		I	II	III
Occupazioni di suolo	Giornaliera	1,55	1,29	1,03
	Oraria	0,31	0,26	0,21
Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo	Giornaliera	0,52	0,44	0,36
	Oraria	0,13	0,10	0,08
Occupazioni con tende e simili	Giornaliera	0,46	0,39	0,31
	Oraria	0,13	0,10	0,08
Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti	Giornaliera	1,55	1,29	1,03
	Oraria	0,31	0,26	0,21

Occupazione realizzate da venditori ambulanti, Pubblici esercizi e da produttori agricoli titolari di autorizzazione annuale	Giornaliera	0,25	0,20	0,15
	Oraria	0,05	0,004	0,002
Occupazione realizzate da venditori ambulanti, Pubblici esercizi e da produttori agricoli	Giornaliera	0,40	0,30	0,20
	Oraria	0,10	0,08	0,04
Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti spettac. viaggianti	Giornaliera	0,31	0,26	0,21
	Oraria	0,10	0,08	0,05
Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con conduttore, cavi ecc. per manut. reti pubb. serv.	Giornaliera	0,77	0,65	0,52
	Oraria	0,15	0,13	0,10
Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune	Giornaliera	1,55	1,29	1,03
	Oraria	0,31	0,26	0,21
Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia.	Giornaliera	1,55	1,29	1,03
	Oraria	0,31	0,26	0,21
Occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive	Giornaliera	0,31	0,26	0,21
	Oraria	0,10	0,08	0,05

- Le superfici eccedenti i 1000 quadrati sono calcolate in ragione del 10%;
- Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 gg. la tariffa è ridotta del 50%;

Le categorie sono state così determinate:

- 1° categoria: Strade nazionali e spazi ed aree adiacenti o confinanti;
- 2° categoria: Strade regionali e spazi ed aree adiacenti o confinanti;
- 2° categoria: Tutte le altre strade ed aree.

Soprassuolo e sottosuolo con condutture, cavi ed impianti in genere (da parte di aziende di erogazione dei pubblici servizi):

Euro 0,77 per utente al primo gennaio di ogni anno con un minimo di **€ 516.00**;

DIRITTI DI SEGRETERIA

◇ **Diritti di segreteria e tecnici su atti rilasciati dall'ufficio tecnico:**

Certificati di Destinazione Urbanistica	Da 1 a 10 mappali	Euro 10,00
	Da 11 mappali	Euro 0,50 a mappale
	Urgenze	Euro 10,00
Concessione edilizie		Euro 50,00
D.I.A.		Euro 52,00
Certificati di agibilità		Euro 50,00
Dichiarazioni varie		Euro 10,00

◇ **Diritti di segreteria su certificati anagrafici:**

In carta libera: **Euro 0,26**

In bollo: **Euro 0,52**

Carte d'Identità: **Euro 5,42**

◇ **Diritti su separazioni, divorzi in negoziazione assistita:** valore dell'imposta di bollo attualmente stabilita in € **16,00**;

Fotocopie: **Euro 0,30** a foglio

Fax: **Euro 1,30** a foglio

SERVIZI CIMITERIALI

□ **Cimitero Capoluogo** (concessione trentennali):

Loculi (con lastra in marmo): Euro 520,00

Cellette: Euro 210,00

Urne cinerarie: Euro 105,00

□ **Cimitero Diemoz** (concessione trentennali):

Loculi (Con lastra in marmo, lumino e portavaso): Euro 620,00

Cellette: Euro 210,00

Urne cinerarie: Euro 105,00

MENSA SCOLASTICA

◇ **Alunni residenti e/o alunni residenti nei comuni con convenzioni col comune**

Alunni Scuole dell'Infanzia e Primaria: Euro **3,00** a pasto

◇ **Alunni non residenti**

Alunni Scuole dell'Infanzia e Primaria: Euro **5,50** a pasto

TRASPORTI SCOLASTICI

- Unico alunno frequentante la scuola dell'infanzia o primaria: Euro 7,75 mensili;
- 2 alunni frequentanti la scuola dell'infanzia e primaria della stessa famiglia:Euro 6,46 mensili ad alunno;
- 3 alunni frequentanti la scuola dell'infanzia e primaria della stessa famiglia:.....Euro 5,16 mensili ad alunno.

ASILO NIDO

Contribuzione mensile con:

- Irsee maggiore o uguale a € 30.000,00€ 620,00
- Irsee minore o uguale a € 5.000,00.....€ 155,00
- Irsee intermedi applicazione della seguente formula:

$0,0186 \times \text{Irsee} + 62\text{€}$

Esenzione del 50% per la frequenza del 2° figlio;
Tempo parziale: 50% della contribuzione.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto

Il Vice Sindaco
(f.to LAVEVAZ Ivo)

Il Presidente
(f.to LAVEVAZ Erik)

Il Segretario
(f.to SORTENNI Gabriella)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Attesto che il presente verbale verrà pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni e più precisamente dal 05/03/2015 al 20/03/2015.

Verrayes, li 05/03/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to SORTENNI Gabriella)

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 3 comma 3 e dell'art. 27 comma 1 del Regolamento Regionale n. 1/99.

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
(f.to CAVORSIN Laura)

In ordine alla regolarità tecnica espressa dal Responsabile del procedimento esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE
(f.to GARELLO Andrea)

Il Segretario esprime ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. d) e dell'art. 59 comma 2 della L.R. 45/95, così come modificata dalla L.R. 17/96, dell'art. 9 lett. d) della legge regionale 46 del 19.08.1998 e dell'art. 49 bis della L.R. 54 del 07.12.1998 il parere favorevole di legittimità.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to SORTENNI Gabriella)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, il giorno della sua pubblicazione ai sensi della Legge Regionale n°3 del 21.01.2003.

Verrayes, li 05/03/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to SORTENNI Gabriella)

Il presente documento è copia conforme all'originale ai sensi art. 18 del DPR 28.12.2000 n. 445

Verrayes, li 05/03/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
(SORTENNI Gabriella)